

***COMUNE DI BOVEZZO***  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

***REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO***  
***SULLA VIABILITA' AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 50 DEL 29/10/2009 PUBBLICATA IN  
DATA 05/11/2009

IL SEGRETARIO GENERALE  
DR. FABRIZIO BOTTURI

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## **Art. 1 Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art. 59 comma 1 L.R. 31 del 5/12/2008, delle strade agro-silvo-pastorali di cui al successivo allegato A) (elenco sintetico strade).

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità". L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

## **Art. 2 Soggetto gestore**

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

## **Art. 3 Chiusura con cartello**

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 59 comma 1 L.R. 31 del 5/12/2008.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte della proprietà o del Gestore di idoneo cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento (L.R. 31 del 5/12/2008 art. 59), gli estremi del presente Regolamento e la scritta "ECCEMTO MEZZI AUTORIZZATI".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

## **Art. 4 Chiusura con barriera**

La strada agro-silvo-pastorale potrà essere chiusa con idonea barriera, e munita di chiave.

La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- • di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- • di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

### **Art. 5 Ordinanza di chiusura.**

La Proprietà o il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

### **Art. 6 Pubblico transito**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

### **Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito**

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore utilizzando il modulo (Allegato B) allegato al presente Regolamento.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi dell'automezzo o ciclomotore.

### **Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito**

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, mediante emissione di apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello (Allegato C) allegato al presente Regolamento.

Detto contrassegno deve essere collocato sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte della Proprietà o del Gestore l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

L'autorizzazione abilita il richiedente alla guida di un solo mezzo. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa dal Gestore entro 7 (sette) giorni dal rilascio alla/eAmministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque

valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

La Proprietà dovrà comunicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai Comuni interessati dai tratti stradali percorsi, i quali potranno motivatamente annullarle per il tratto di propria competenza. In caso di mancato riscontro entro 30 (trenta) giorni vale la regola del silenzio-assenso.

### **Art. 9 Classificazione delle categorie d'utenza**

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse al transito in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

A1) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture serviti dalla strada o situati nel settore di territorio servito dalla strada;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate\*;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentata e autorizzata\*;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili\*;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa)\*;

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio\*;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267.

E1) esigenze logistiche connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;

E2) Persone diversamente abili impossibilitate a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. La disabilità dovrà essere dimostrata con certificazione medica. Il veicolo potrà essere condotto anche da una persona diversa dal richiedente

\*Per le categorie B2 B3 C1 C2 D2, l'autorizzazione sarà rilasciata dal Gestore a suo insindacabile giudizio valutando caso per caso le richieste pervenute.

### **Art. 10 Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti**

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate in base alla categoria richiesta e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.

I pagamenti per il permesso al transito.

I periodi di validità massima ed i rimborsi spese previsti per ciascuna categoria sono i seguenti:

1) Per la categoria d'utenza "A1" il permesso di transito avrà validità di mesi 12 (dodici) tacitamente rinnovabile e sarà **gratuito**;

2) Per la categoria d'utenza "B1" il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:

- validità mesi 12      versamento di euro 100,00
- validità mesi 1      versamento di euro 20,00
- validità giorni 7      versamento di euro 10,00
- validità giorni 1      versamento di euro 3,00

3) Per la categoria d'utenza "B2" il permesso di transito avrà validità di mesi 12 (dodici) e sarà **gratuito**;

4) Per la categoria d'utenza "B3" il permesso di transito avrà validità limitata al periodo d'esercizio dell'attività venatoria, sarà soggetto al versamento della somma di euro 50,00 e sarà valido unicamente per le strade d'accesso alle aree di esercizio dell'attività venatoria;

5) Per la categoria d'utenza "C1" il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:

- validità mesi 6      versamento di euro 200,00
- validità mesi 1      versamento di euro 70,00
- validità giorni 7      versamento di euro 30,00
- validità giorni 1      versamento di euro 10,00

6) Per la categoria d'utenza "C2" il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni:

- validità mesi 1      versamento di euro 100,00
- validità giorni 7      versamento di euro 30,00
- validità giorni 1      versamento di euro 10,00

7) Per la categoria d'utenza "D1" il permesso di transito avrà validità di giorni 7 e sarà **gratuito**;

8) Per la categoria d'utenza "D2" il permesso di transito avrà validità di giorni 1 con importo di euro 10,00

9) Per la categoria d'utenza "D3" il permesso di transito avrà validità di giorni 1 (uno) e sarà **gratuito**;

10) Per la categoria d'utenza "E1" il permesso di transito avrà validità di giorni 1 (uno) e sarà **gratuito**;

11) Per le categorie d'utenza E2 il permesso di transito avrà validità di mesi 12 e sarà gratuito

La proprietà o il gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni, con particolare riferimento all'articolo 9 categoria C1 per quanto l'accesso per attività elencate.

## Art. 11 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

## Art. 12 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

## Art. 13 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità <sup>1</sup> [1]	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1 Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
<i>I</i>	<i>Autocarri</i>	<i>250</i>	<i>3,5<sup>2[2]</sup></i>	<i>&lt;10</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>9</i>
<i>II</i>	<i>Trattori con rimorchio</i>	<i>200</i>	<i>2,5<sup>14</sup></i>	<i>&lt;12</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>8</i>
<i>III</i>	<i>Trattori piccole dimensioni 90 CV</i>	<i>100</i>	<i>2,0</i>	<i>&lt;14</i>	<i>16</i>	<i>25</i>	<i>6</i>
<i>IV</i>	<i>Piccoli automezzi</i>	<i>40</i>	<i>1,8</i>	<i>&gt;14</i>	<i>&gt;16</i>	<i>&gt;25</i>	<i>&lt;6</i>

## Art. 14 Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

## Art. 15 Esenzioni ai limiti di transito

<sup>1</sup>[1] La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

<sup>2</sup>[2] Comprensivo di banchina 0.5 m

Sono esenti da ogni limitazione:

- • gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Trompia nonché del Comune interessato e i mezzi che per motivi di soccorso, servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- • gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

### **Art.16 Sanzioni**

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.61 della L.R. 31 del 5/12/2008 e relativo regolamento di attuazione. In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 105,57 a euro 316,71; tale sanzione è ridotta di un terzo se l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dell'autorizzazione ad essi rilasciata.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

### **Art.17 Polizza fidejussoria**

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 9), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

### **Art. 18 Manifestazioni**

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

### **Art 19 Competizioni**

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

## **Art. 20 Vigilanza**

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

## **Art. 21 Danni**

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

## **Art. 22 Manutenzione e destinazione dei fondi**

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti (Regione, Provincia, Comunità Montana).

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione, sul quale andranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente art.10.

La Comunità Montana potrà accedere liberamente, previa apposita richiesta scritta, a tutte le informazioni relative alla consistenza ed all'utilizzo di detti fondi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo alle risorse finanziarie dell'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alle migliorie boschive.

## **Art. 23 Convenzione**

Gli eventuali importi relativi alla categoria d'utenza autorizzata in base alle esigenze di tipo B1 e B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

## **Art. 24 Giornata delle strade**

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

## **Art. 25 Classificazione e aggiornamento del Piano della VASP**

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta dei Proprietari.



Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni comunicheranno alla Comunità Montana eventuali variazioni dei contenuti del Regolamento e dell'elenco delle strade, che saranno verificate e recepite dalla medesima entro 30 giorni. La Comunità Montana entro 60 giorni provvederà all'aggiornamento del Piano della VASP.

Tale aggiornamento è pubblicato all'albo comunale per 15 giorni. Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

La Comunità Montana, nell'ambito del provvedimento autorizzativo ex L.R. 31/08 artt. 25 e 26 relativamente a interventi di nuova manutenzione o di manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali a servizio della proprietà pubblica, potrà prescrivere l'inclusione nel Piano della VASP e di conseguenza la chiusura al transito ordinario motorizzato in conformità con le disposizioni del Regolamento vigente.

#### **Art. 26 Controlli**

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 14, 18 e 19.